



PROVINCIA DI POTENZA

ATTO DIRIGENZIALE

UFFICIO AMBIENTE

N. 26656 del 28.6.2016

OGGETTO: Modifica temporanea dall'1.7.2016 al 30.11.2016 - ai sensi dell' art.42, comma 3 della legge reg. n.26 del 18.8.2014, modificato con legge reg. n.35 del 13.8.2015 - dei flussi di rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 affida ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, in quanto è attribuita loro la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con Decreto n.77 del 31.7.2015 il Presidente della Provincia ha prorogato al sottoscritto – sino ad approvazione del prossimo nuovo macromodello organizzativo dell'Ente – l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Ufficio Ambiente nell'ambito delle competenze definite dal modello organizzativo vigente;
- con Atto dirigenziale n.2189 del 19.1.2016 sono stati regolati – ai sensi dell' art.42, comma 3 della legge reg. n.26 del 18.8.2014, modificato con legge reg. n.35 del 13.8.2015 – i flussi dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale per il periodo 21.1.2016/30.6.2016;

CONSIDERATO CHE

- il richiamato Atto dirigenziale n.2189 del 19.1.2016 avrà efficacia fino al 30.6. prossimo;
- è necessario pertanto provvedere ad adottare un nuovo provvedimento, che regoli temporaneamente i flussi dei rifiuti nell'ambito provinciale, al fine di fronteggiare situazioni di carenza nelle capacità di trattamento/smaltimento dei rifiuti nel rispetto
 - di quanto stabilito dall'art.42, comma 3 della legge reg. n.26/2014, modificato con legge reg. n.35 del 13.8.2015;
 - della decisione assunta nell'ambito dell'Osservatorio Regionale dei rifiuti del 21.6. scorso dai rappresentanti dei soggetti istituzionali ad esso partecipanti, che hanno unanimemente accolto la proposta formulata dal sottoscritto – previamente condivisa dal Presidente della Provincia - e riportata dettagliatamente nel dispositivo del presente provvedimento;

- le quantità di rifiuti, che si prevede di movimentare dai Comuni della provincia presso le piattaforme di recapito finale di Atella, di S.Arcangelo e di Venosa, risultano compatibili con le capacità di trattamento degli stessi impianti e con i volumi residui dei relativi bacini di discarica;

VISTI

- il d. lgs. n.152/2006;
- la legge reg. n.6/2001;
- la legge reg. n.26/2014;
- la legge reg. n.35/2015;

DETERMINA

di modificare temporaneamente gli attuali flussi dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio provinciale ai sensi di quanto disposto dall'art.42, comma 3 della legge reg. n.26/2014, modificato con legge reg. n.35 del 13.8.2015, per consentire di fronteggiare una situazione di carenza nelle capacità di trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni della provincia,

e segnatamente

DISPONE

che dall'1.7.2016 al 30.11.2016

- il Comune di Potenza conferisca i propri rifiuti (nella quantità media stimata di almeno 1.700 t/mese) alle piattaforme di Atella e di Venosa, secondo la seguente ripartizione
 - ad Atella => almeno 1.000 t/mese
 - a Venosa => almeno 700 t/mese
- i Comuni di Abriola, Albano, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelgrande, Castelmezzano, Muro Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Ruoti, S.Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Trivigno, Vaglio e Vietri conferiscano i propri rifiuti alla piattaforma di Atella;
- il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di Atella, Filiano, Ginestra, Pescopagano, Rapone, Rionero, Ripacandida, Ruvo del Monte e S. Fele prosegua presso la piattaforma di Atella;
- il gestore della piattaforma di Atella riceva i rifiuti dal Comune di Potenza (per una quantità media di almeno 1.000 t/mese), e dai Comuni di Abriola, Albano, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelgrande, Castelmezzano, Muro Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Ruoti, S.Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Trivigno, Vaglio e Vietri;
- il Comune di Calvello conferisca i propri rifiuti alla piattaforma di Venosa;
- il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano, Lavello, Maschito, Montemilone, Oppido, Palazzo S.G., Pignola, Rapolla, S.Chirico Nuovo, Tolve e Venosa prosegua presso la piattaforma di Venosa;
- il gestore della piattaforma di Venosa riceva i rifiuti dal Comune di Calvello, dai Comuni di Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano, Lavello, Maschito, Montemilone, Oppido, Palazzo S.G., Pignola, Rapolla, S.Chirico Nuovo, Tolve e Venosa;

- il Comune di Laurenzana conferisca i propri rifiuti alla piattaforma di S.Arcangelo;
- il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di Castelsaraceno, Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, S.Chirico Raparo, S. Martino d'Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano e dai Comuni di Castelluccio I., Castelluccio S., Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina e Viggianello, prosegua presso l'impianto di S.Arcangelo, fino a quando gli impianti di Lauria e di Moliterno non avranno ripreso l'esercizio;
- il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di Armento, Calvera, Carbone, Castronuovo S.Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Guardia Perticara, Missanello, Noepoli, Roccanova, S.Costantino Albanese, S.Paolo Albanese, S.Severino Lucano, S.Arcangelo, Senise, Teana e Terranova del Pollino prosegua presso la piattaforma di S.Arcangelo;
- il gestore della piattaforma di S.Arcangelo riceva i rifiuti dal Comune di Laurenzana, dai Comuni di Castelsaraceno, Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, S.Chirico Raparo, S. Martino d'Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano, dai Comuni di Castelluccio I., Castelluccio S., Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina e Viggianello e dai Comuni di Armento, Calvera, Carbone, Castronuovo S.Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Guardia Perticara, Missanello, Noepoli, Roccanova, S.Costantino Albanese, S.Paolo Albanese, S.Severino Lucano, S.Arcangelo, Senise, Teana e Terranova del Pollino;
- i gestori delle piattaforme di Atella, di S. Arcangelo e di Venosa provvedano a conferire le quantità di sopravaglio presso il termovalorizzatore di RENDINA AMBIENTE srl ovvero presso impianti autorizzati per il recupero di tali frazioni;
- il gestore del termovalorizzatore di RENDINA ambiente srl riceva - secondo le previsioni del vigente Piano - il sopravaglio dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica (CER 191212) delle piattaforme di Atella, di S.Arcangelo e di Venosa, se non conferito ad altri impianti di recupero, fino alla concorrenza delle quantità autorizzate (30.000 t/anno);
- il Comune di Melfi e il Comune di Barile proseguano il conferimento dei propri rifiuti all'impianto di recupero GISA srl di Melfi, iscritta nel Registro della Provincia con Atto n.42183 del 2.12.2013;
- il gestore dell'impianto di recupero GISA srl di Melfi riceva i rifiuti prodotti dal Comune di Melfi e dal Comune di Barile, li recuperi e ne conferisca la parte residua, rispettando la normativa vigente per la produzione di CSS.

DISPONE

inoltre che

ad esaurimento dei volumi di discarica della piattaforma di Venosa

- il Comune di Venosa – come peraltro preannunciato dai propri rappresentanti nel corso dell'Osservatorio del 21.6. scorso - in qualità di proprietario dell'impianto provveda a garantire - senza interrompere le conseguenti attività di selezione meccanica e di biostabilizzazione -
 - che i rifiuti provenienti dai Comuni indicati nel presente provvedimento vengano ricevuti nelle quantità previste nello stesso e
 - che – dopo la selezione e la biostabilizzazione del sottovaglio -

H.

- ★ il sopravaglio venga conferito al termovalorizzatore di RENDINA ambiente srl o ad altri impianti di recupero e
 - ★ le quantità di rifiuti biostabilizzati vengano conferite alla piattaforma di Atella;
- il gestore della piattaforma di Atella riceva dalla piattaforma di Venosa le quantità di rifiuti biostabilizzati in quell'impianto.

Il presente Atto dirigenziale - avverso il quale è ammesso ricorso al TAR di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza - è trasmesso

per l'esecuzione

- ai 100 Comuni della provincia di Potenza;
- al gestore della piattaforma di Atella;
- al gestore della piattaforma di S. Arcangelo;
- al gestore della piattaforma di Venosa;
- alla RENDINA ambiente srl, proprietaria dell'impianto di S.Nicola di Melfi;
- alla GISA srl – via Monteverde, Melfi;

per conoscenza

- al Presidente della Regione,
- all'Assessore Regionale all'Ambiente,
- al Presidente della Provincia di Potenza,
- al Commissario straordinario dell'EGRIB,
- al Sindaco di Potenza,
- al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata,
- al Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione Basilicata,
- al Dirigente dell'Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata,
- al Dirigente dell'U.D. Ambiente, Parchi, Energia del Comune di Potenza,
- all'ACTA di Potenza.



Il Dirigente
Antonio Santoro